



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Spedizione

Prot. n. 242

Del 19/08/03

**N° 43 DEL 19/07/2003**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO UNIONE DEI  
COMUNI DENOMINATA "VALLE DELL'ORCO": PROVVEDIMENTI.**

L'anno DUEMILATRE il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore **09,29** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **16/07/2003** prot.n. **7740** è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** di **SECONDA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA**.

Presiede l'adunanza il sig. ING. FRANCESCO IEMMA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) DOTT. ALFANO GIUSEPPE	SI	15) GEOM. IENNACO DOMENICO	NO
2) DOTT. FERRENTINO ANDREA	NO	16) DOTT. LONGANELLA FRANCESCO	SI
3) PROF. CAPUANO VINCENZO	NO	17) DOTT. COPPOLA GIUSEPPE	NO
4) DOTT. DATTERO ALFONSO	SI	18) AVV. CAPUANO GABRIELE	SI
5) ING. COPPOLA ANTONINO	SI	19) DOTT. FASOLINO ANTONIO	NO
6) RAG. SALVATI MICHELE	NO	20) RAG. SPINELLI GERARDO	NO
7) ING. FRANCESCO IEMMA	SI	21) RAG. ADINOLFI VINCENZO	NO
8) P.A. COPPOLA ADOLFO	SI		
9) PROF. ZAPPULLO SALVATORE	SI		
10) P.I. LONGOBARDI GAETANO	NO		
11) DOTT. AMABILE ROCCO	SI		
12) SIG. APOSTOLICO ANTONIO	SI		
13) DOTT. RUSSO GIOVANNI	SI		
14) AVV. CAPUANO ANTONIO	SI		

**PRESENTI** 12

**ASSENTI** 09

Risulta **presente**, altresì, l'Assessore Sig. **Ciro Altomare**.

Assiste il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** - DOTT. ANTONIO MORELLI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 19.07.2003

Il Presidente del Consiglio

Dopo aver proceduto all'appello, introduce l'argomento leggendo l'oggetto.

Il Consiglio Comunale

- Richiamato il proprio precedente atto n°33 del 12/06/2003, con il quale si rinviava l'argomento su richiesta dell'Assessore Gaetano Longobardi latore di una richiesta di riesame dello Statuto da parte del Comune di Bracigliano;
- Richiamato il proprio atto n°39 del 03/07/2003, con il quale il Consiglio prendeva atto della infruttuosa votazione per il mancato raggiungimento del quorum di cui al 4° comma dell'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000 e del procedimento in esso contenuto per la definitiva approvazione;
- Richiamato il proprio atto n°41 del 15/07/2003, con il quale il Consiglio prendeva atto della infruttuosa votazione per il mancato raggiungimento del quorum di cui al 4° comma dell'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000 e del procedimento in esso contenuto per la definitiva approvazione;
- Richiamato il proprio deliberato n°42 del 17/07/2003 con il quale l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni denominata "Valle Dell'Orco" ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- Visto atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle dell'Orco così come modificato nella riunione del 17/06/2003, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- Ricordato che al fine di una effettiva costituzione della nascente unione i testi vanno approvati da tutti i soggetti partecipanti nell'identico testo;
- Rilevato altresì che ai sensi del 2° comma dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 l'Atto Costitutivo e lo Statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie;
- Esauriti gli interventi riportati integralmente nel resoconto di seduta agli atti del Consiglio;
- **Il Presidente** invita il segretario verbalizzante a procedere all'appello;
- Proceduto all'appello risultano presenti: Alfano Giuseppe, Ferrentino Andrea, Dattero Alfonso, Coppola Antonino, Salvati Michele, Iemma Francesco, Coppola Adolfo, Zappullo Salvatore, Amabile Rocco, Apostolico Antonio, Russo Giovanni, Capuano Antonio, Longanella Francesco, Capuano Gabriele;
- Presenti 14 Votanti 14;
- Ad unanimità

## DELIBERA

- 1) Di approvare l'Atto Costitutivo composto da n°11 articoli che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare lo schema di Statuto dell'Unione composto da n° 41 articoli che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione insieme agli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4) Di autorizzare il Sindaco a darne comunicazione, unitamente ai colleghi dei Comuni interessati all'iniziativa, al competente organismo commissariale.
- 5) Darsi atto che essendosi ottenuto il secondo voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni è definitivamente approvato.
- 6) rendere il presente atto immediatamente esecutivo ad unanimità dei presenti.

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'ORCO  
TRA I COMUNI DI BRACIGLIANO, CALVANICO, CASTEL SAN GIORGIO E SIANO

L'anno Duemila\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_  
TRA I COMUNI DI

- Bracigliano, in persona del Sig. Sindaco pro tempore dr. Ferdinando Albano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Bracigliano, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge;
- Calvanico, in persona del Sig. Sindaco pro tempore dr. Antonio Conforti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Calvanico, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge;
- Castel San Giorgio, in persona del Sig. Sindaco pro tempore dr. Giuseppe Alfano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Castel S. Giorgio, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge;
- Siano, in persona del Sig. Sindaco pro tempore dr. Gerardo Riccio, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Siano, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge;

RICHIAMATO

l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, a norma del quale le Unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una generalità di funzioni di loro competenza:

PREMESSO

- che, a seguito dell'emanazione del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, si sono prospettate, in quanto favorite dalla legge stessa, forme più incisive di aggregazione ed integrazione tra i Comuni di piccole dimensioni, al fine di correlare l'ampliamento della autonomia e quindi dei poteri propri degli enti locali, alla definizione di apparati adeguati ai compiti da esperire;
  - che, perseguendo la logica della convenienza e della reciproca, leale collaborazione i Comuni hanno inteso attuare rapporti stabili di cooperazione e di raccordo funzionale per l'espletamento in modo unitario di servizi e di attività, al fine di conseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, commisurata ad una dimensione territoriale idonea a consentirne una più organica, coesa programmazione ed un impiego più razionale, speculare alle esigenze di sviluppo socioeconomico del territorio e alla promozione del benessere della popolazione;
  - che gli Enti contraenti intendono, di comune accordo, perseguire una politica di rafforzamento del processo di integrazione, procedendo alla costituzione dell'Unione fra i Comuni, intesa quale valido strumento di riorganizzazione ed ottimizzazione, in termini di costi/benefici, delle modalità gestionali, che, salvaguardando comunque l'identità e l'autonomia delle rispettive municipalità, valorizzi le risorse interne agli Enti e migliori la qualità dei servizi erogati;
  - che con precipuo riferimento alla raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani per adempiere a quanto previsto dal D.L.22/97 e dalle OO.MM. in particolare art. 4 dell'O.M. 3100/00 si rende necessario definire ed istituire i soggetti di cooperazione tra i comuni a cui affidare l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia i rifiuti;
- CHE deve essere perseguito l'obiettivo di superare la frammentarietà che caratterizza finora le attività di gestione dei rifiuti determinando rilevanti diseconomie di scala e mancato coordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)
- CHE la priorità da conferire alla raccolta differenziata ed alle conseguenti attività di recupero impone una totale revisione ed un coordinamento delle fasi in assenza delle quali i costi a carico dei comuni e di conseguenza dei cittadini diventerebbero insostenibili;
- CHE anche le numerose modifiche dell'ordinamento degli enti locali stanno profondamente mutando la natura, i quadri di competenza e gli strumenti organizzativi e gestionali dei comuni

rendendo necessaria la promozione di processi aggregativi che possano permettere il raggiungimento di soglie amministrative ottimali ;

Che la legge 265/99 e successivamente il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali hanno profondamente mutato gli strumenti a disposizione degli enti locali per la gestione associata dei servizi l'esercizio associato di funzioni amministrative ;

CHE nella riunione svoltasi in data 10 Dicembre i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel S. Giorgio e Siano, hanno manifestato la comune volontà di individuare una propria forma di cooperazione per la gestione amministrativa delle attività di raccolta dei rifiuti;

CHE i Comuni menzionati la cui entità demografica è la seguente:

Bracigliano	abitanti	5.367
Calvanico	abitanti	1.358
Castel San Giorgio	abitanti	12.879
Siano	abitanti	10.195

sono caratterizzati da contiguità territoriali, omogenee forme di gestione delle attività di raccolta, e costituiscono un'omogenea area geografica sotto il profilo industriale, artigianale, commerciale e infrastrutturale.

CHE tali specificità e la comune volontà di un percorso di cooperazione sono ribadite negli atti di indirizzo adottati con i seguenti provvedimenti :

Bracigliano	delibera C.C. n. 49 del 27.12.2002
Calvanico	delibera G.M. n. 247 del 12.12.2002
Castel San Giorgio	delibera C.C. n. 49 del 28.12.2002
Siano	delibera G.M. n. 223 del 12.12.2002

Tutto ciò premesso e considerato, fra i sopracitati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono destinati alla interpretazione di questo atto.
- 2) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo n. 267/2000 è costituita, tra i predetti Enti, l'Unione volontaria dei Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Siano sotto l'osservanza di questo atto e dello Statuto che, approvato dai rispettivi Consigli comunali, ivi si allega.
- 3) La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di appartenenza del Presidente dell'Unione di turno. Eventuali mutamenti di sede saranno decisi dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 4) Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio delibererà lo stemma dell'Unione.
- 5) Gli Enti aderenti, secondo lo Statuto ed attraverso l'Unione, si prefiggono di svolgere in modo coordinato ed unitario, con livelli ottimali di efficacia, efficienza, produttività ed economicità e con criteri di pareggio di bilancio, servizi pubblici, sociali e funzioni amministrative come previsto dall'art.2 dello statuto, che affideranno di volta in volta all'Unione con esplicite deliberazioni.
- 6) L'Unione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e diviene operativa con l'elezione dei propri organi di governo.
- 7) L'Unione ha una durata fino al 31.12.2007, e può essere prorogata o cessare nei casi e con le modalità previste all'art. 6, dello Statuto.
- 8) E' consentita l'adesione di altri Enti all'Unione dopo la sua istituzione.  
L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni che hanno costituito l'Unione espresso attraverso atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali, approvati con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
- 9) Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio; la Giunta; il Presidente.  
I criteri e le modalità di elezione, le funzioni e tutto quant'altro regola il loro funzionamento sono fissati dallo Statuto.
- 10) Il trasferimento delle competenze da parte dei singoli comuni aderenti all'Unione, unitamente

alle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, è disposto con le modalità stabilite dallo Statuto.

11) L'Unione assicura, indistintamente, la medesima, identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni membri.

Letto, confermato e sottoscritto

••

Addi 17 giugno 2003, alle ore 19,00 , nella Sala Giunta del comune di Bracigliano si sono riuniti i  
sigg.:

Valerio Calabrese, assessore del Comune di Bracigliano .

Gaetano Longobardi, assessore del Comune di Castel S. Giorgio

Sabatino Tenore assessore del Comune di Siano

per discutere il testo dello Statuto dell'Unione tra i Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel S.  
Giorgio e Siano a seguito di alcune proposte di modifica giunte dai singoli comuni.

E' assente il rappresentante del Comune di Calvanico.

**I presenti congiuntamente propongono di apportare le seguenti modifiche allo schema di Statuto:**

**- Art. 2 comma 1**

L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita ai sensi dell'art.32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:

- a) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
- b) Servizi di igiene urbana
- c) Servizi di vigilanza ambientale
- d) Reperimento fondi per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

**- Art. 9 - Consiglio dell'Unione Competenze**

1. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- b) l'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- c) l'approvazione del rendiconto della gestione;
- d) l'approvazione del regolamento di contabilità e di economato;
- e) la nomina dei Revisori;
- f) l'approvazione della convenzione tipo di tesoreria;
- g) l'istituzione di Commissioni Permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, con la competenza specifica di disciplinare il loro funzionamento, i loro poteri, l'oggetto e la loro durata mediante approvazione di apposito regolamento;
- h) le competenze in genere che il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Consiglio Comunale, se e per quanto compatibili.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile, ai fini della prorogatio dei componenti espressi da quel Comune, il comma 5 dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000. Gli stessi decadono automaticamente con l'intervenuto insediamento del nuovo Consiglio Comunale in sostituzione di quello disciolto.

3. Le norme di funzionamento del Consiglio dell'Unione sono stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Unione, sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
5. Nella stessa seduta procede, quale primo adempimento, alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente del Consiglio, che durano in carica per un anno.
6. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti nell'ambito dei rappresentanti dei Comuni cui spetta, a turno, l'assegnazione della carica, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni:

Anno	Presidenza	Vice Presidenza
1	Castel San Giorgio	Calvanico
2	Bracigliano	Siano
3	Calvanico	Castel San Giorgio
4	Siano	Bracigliano

7. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione.
8. Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
9. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei consensi. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il candidato più anziano di età tra i due in ballottaggio.
10. Eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del Vice-Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente.
11. Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio, per gravi e comprovati motivi possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con votazione espressa per appello nominale e con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
12. In caso di revoca del Presidente o del Vice Presidente, l'elezione del subentrante deve avvenire sempre nell'ambito dei rappresentanti del comune cui spetta la carica nel periodo interessato.

13. Il Presidente ed il Vice-Presidente possono invece partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto allorché è posta in discussione la proposta di revoca che li riguarda. Non possono invece presiedere l'Assemblea, per cui, nel caso in cui entrambi siano sottoposti contemporaneamente a proposta di revoca, presiede la seduta il Consigliere più anziano di età.

- Art. 12 comma:

1. La Giunta, così come composta al successivo art. 13, collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

- Art. 13 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Unione.
  2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
  3. La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.
  4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
  5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  6. La Giunta dell'Unione è composta da cinque componenti di cui quattro nominati dai rispettivi Sindaci.
  7. I Sindaci che assumono la carica di Presidente dell'Unione la esercitano direttamente, poiché tale carica non è delegabile.
  8. Possono essere nominati dal Sindaco, quali componenti della Giunta, soltanto i membri della Giunta Comunale del Comune medesimo.
- Non possono essere nominati, comunque, membri del Consiglio dell'Unione

Art. 14 comma 1

1. La Presidenza dell'Unione è affidata a turno, per la durata di un esercizio annuale, a ciascuno dei Sindaci pro tempore dei Comuni che ne fanno parte, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni :

Esaurito l'esame degli articoli i presenti approvano ad unanimità il nuovo testo dello Statuto da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali. L'assessore Calabrese comunica che provvederà a trasmetterne copia anche al Comune di Calvanico.

Letto, confermato e sottoscritto.



*STATUTO dell'Unione*

*tra i*

*Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel San*

*Giorgio e Siano*

*ai sensi dell'art.32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.*

BOZZA CORRETTA COME DA VERBALE DEL 17/06/2003

## STATUTO

### TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 - Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio e Siano, sotto tale denominazione, di seguito chiamata "Unione", è costituita volontariamente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e fino al 31/12/2007, ai sensi dell'art.32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica Italiana, delle Comunità Locali della Regione Campania e della Provincia di Salerno ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art.2.
3. Il presente Statuto è approvato unitamente all'Atto Costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio e Siano, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio e Siano.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita ai sensi dell'art.32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:
  - a) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
  - b) Servizi di igiene urbana
  - c) Servizi di vigilanza ambientale
  - d) Reperimento fondi per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;
2. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e si perfeziona attraverso una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione.
3. Gli atti di conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi.
4. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli Comunali, su proposta del Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

#### Art. 3 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di appartenenza del Presidente dell'Unione di turno presso la Sede Municipale.
2. Il Consiglio dell'Unione potrà adottare tutte le decisioni riguardanti la modificazione della ubicazione della sede sociale, nonché quelle riguardanti la costruzione ex novo di idonea struttura da destinare a sede, fatta salva la garanzia della copertura finanziaria per conseguire lo scopo.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli Organi Collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli Organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
4. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi. L'Unione, per quanto possibile, favorirà l'insediamento di propri Uffici, deputati allo svolgimento di funzioni specifiche, nei vari Comuni che ne fanno parte, nell'intento di valorizzare sia le risorse umane, sia le competenze specifiche maturate da ciascun Comune, sia le vocazioni particolari di ciascun Comune.

#### Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. L'Unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DELL'ORCO".
2. Lo stemma, il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro uso saranno individuati dal Consiglio dell'Unione, con apposito regolamento.

#### Art. 5 - Adesione di nuovi Comuni

1. All'Unione possono aderire altri Comuni.

2. L'adesione è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni che hanno costituito l'Unione espresso attraverso atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali, approvati con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### Art. 6 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione cessa per la scadenza del termine di durata stabilito al primo comma dell'art. 1 salvo che i Comuni aderenti manifestino, con le procedure e con la maggioranza per le modifiche statutarie, entro i precedenti sei mesi la volontà di prorogarlo.
2. L'Unione cessa altresì a seguito di deliberazioni di recesso di tutti i Comuni componenti, adottate con le procedure e con la maggioranza per le modifiche statutarie.
3. Ognuno dei Comuni partecipanti all'Unione può recederne, mediante comunicazione del legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata la deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie e divenuta efficace.
4. L'adempimento di cui al comma precedente dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso. In tal caso il recesso decorrerà a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo.
5. Nel caso in cui la comunicazione di recesso, formalizzata con le modalità di cui al comma due che precede intervenisse oltre i termini definiti dal precedente comma due, il recesso sarà operativo dalla scadenza dell'esercizio annuale successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di recesso.
6. Qualora però, sia nel primo che nel secondo caso la maggioranza dei Comuni facenti parti dell'Unione, con delibere dei rispettivi Consigli Comunali approvate con la maggioranza per le modifiche statutarie, esprima - entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione - il proprio diniego al formalizzato recesso, questo sarà operativo solo a far data dalla chiusura del secondo esercizio annuale successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione del recesso medesimo.
7. In ogni caso, l'Ente recedente è tenuto a rispondere degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo.
8. Nel caso di scioglimento dell'Unione, ciascun Comune indica il nominativo della persona individuata quale rappresentante dello stesso nel collegio di liquidazione dell'attività dell'Unione.
9. Al termine dell'attività dell'Unione, il Collegio incaricato della liquidazione trasmette, al Consiglio Comunale dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione. I Consigli Comunali provvederanno a ratificarla, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

10. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo aveva comandato, per cui esso verrà inserito nella dotazione organica del Comune di provenienza.

## TITOLO II - ORDINAMENTO

### Art. 7 - Organi dell'unione

1. Sono Organi dell'Unione:
  - a) il Presidente dell'Unione,
  - b) il Consiglio dell'Unione
  - c) la Giunta dell'Unione
2. E' prevista la funzione di Vice-Presidente, con l'onere di sostituire il Presidente in caso di assenza o indisponibilità.

### Art. 8 - Consiglio dell'Unione - Composizione

1. Il Consiglio è composto da dodici consiglieri i quali saranno nominati dai Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Ciascun Consiglio Comunale nomina i Consiglieri Comunali di sua spettanza tra i componenti del proprio Consiglio Comunale.
3. E', inoltre, componente di diritto del Consiglio, in aggiunta ai 12 Consiglieri espressi dai Consigli Comunali, il Presidente pro-tempore dell'Unione.
4. Allo scopo di contemperare le esigenze di adeguata rappresentatività di ciascuno dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, non si tiene conto delle rispettive popolazioni, ma delle esigenze di rappresentanza delle minoranze ed in ossequio ai predetti principi, si stabilisce che:
5. ciascun Comune esprima tre Consiglieri
6. ciascun Comune esprima non più di un terzo dei membri del Consiglio dell'Unione.
7. I dodici consiglieri elettivi, nominati dai singoli Consigli Comunali, sono così espressi:
  - n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Bracigliano;
  - n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Calvanico;
  - n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Castel San Giorgio;
  - n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Siano;

### Art. 9 - Consiglio dell'Unione Competenze

1. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione:
  - a) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
  - b) l'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
  - c) l'approvazione del rendiconto della gestione;
  - d) l'approvazione del regolamento di contabilità e di economato;
  - e) la nomina dei Revisori;
  - f) l'approvazione della convenzione tipo di tesoreria;
  - g) l'istituzione di Commissioni Permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, con la competenza specifica di disciplinare il loro funzionamento, i loro poteri, l'oggetto e la loro durata mediante approvazione di apposito regolamento;
  - h) le competenze in genere che il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Consiglio Comunale, se e per quanto compatibili.
2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile, ai fini della prorogatio dei componenti espressi da quel Comune, il comma 5 dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000. Gli stessi decadono automaticamente con l'intervenuto insediamento del nuovo Consiglio Comunale in sostituzione di quello disciolto.
3. Le norme di funzionamento del Consiglio dell'Unione sono stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Unione, sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.
5. Nella stessa seduta procede, quale primo adempimento, alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente del Consiglio, che durano in carica per un anno.
6. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti nell'ambito dei rappresentanti dei Comuni cui spetta, a turno, l'assegnazione della carica, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni:

Anno	Presidenza	Vice Presidenza
1	Castel San Giorgio	Calvanico
2	Bracigliano	Siano
3	Calvanico	Castel San Giorgio
4	Siano	Bracigliano

7. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione.

8. Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
9. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei consensi. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il candidato più anziano di età tra i due in ballottaggio.
10. Eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del Vice-Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente.
11. Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio, per gravi e comprovati motivi possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con votazione espressa per appello nominale e con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
12. In caso di revoca del Presidente o del Vice Presidente, l'elezione del subentrante deve avvenire sempre nell'ambito dei rappresentanti del comune cui spetta la carica nel periodo interessato.
13. Il Presidente ed il Vice-Presidente possono invece partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto allorché è posta in discussione la proposta di revoca che li riguarda. Non possono invece presiedere l'Assemblea, per cui, nel caso in cui entrambi siano sottoposti contemporaneamente a proposta di revoca, presiede la seduta il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 10 - Diritti dei consiglieri**

1. Ai consiglieri dell'unione competono i diritti e le prerogative di cui all'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 11 - Presidente del Consiglio dell'Unione - Competenze**

1. Al Presidente del Consiglio dell'Unione sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) convoca – di concerto con il Presidente dell'Unione – il consiglio, lo presiede e ne dirige le attività, garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri delle questioni dell'ordine del giorno;
  - b) coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali;
  - c) sottoscrive le deliberazioni del consiglio insieme con il Segretario Generale;

- d) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- e) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del consiglio facendone osservare la disciplina;
- f) è tenuto a riunire il Consiglio – in un termine non superiore a 20 giorni – quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- g) ha diritto di ricevere l'elenco delle Delibere adottate dalla Giunta.

#### **Art. 12 - Competenza della Giunta**

1. La Giunta, così come composta al successivo art. 13, collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di governo sulle materie attribuitele dallo Statuto, nonché sulle materie compatibili attribuite alle Giunte Comunali, dalle leggi e dai Regolamenti, che non rientrino comunque nelle competenze previste dalla legge e dal presente Statuto per il Presidente, il Segretario ovvero per i dirigenti.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio dell'Unione.
4. La Giunta approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto.
5. Le competenze in materia contabile che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, affida all'organo esecutivo, si intendono riferite alla Giunta dell'Unione.

#### **Art. 13 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Unione.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta dell'Unione è composta da cinque componenti di cui quattro nominati dai rispettivi Sindaci.
7. I Sindaci che assumono la carica di Presidente dell'Unione la esercitano direttamente, poiché tale carica non è delegabile.

8. Possono essere nominati dal Sindaco, quali componenti della Giunta, soltanto i membri della Giunta Comunale del Comune medesimo.
9. Non possono essere nominati, comunque, membri del Consiglio dell'Unione.

#### Art. 14 - Presidente e Vice Presidente

1. La Presidenza dell'Unione è affidata a turno, per la durata di un esercizio annuale, a ciascuno dei Sindaci pro-tempore dei Comuni che ne fanno parte, secondo il seguente ordine che si ripete ogni quattro anni :

Anno	Presidenza	Vice Presidenza
1	Siano	Bracigliano
2	Castel San Giorgio	Galvanico
3	Bracigliano	Siano
4	Calvanico	Castel San Giorgio

2. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione.
3. Il Vice-Presidente, individuato nel componente della Giunta in rappresentanza del Comune, così come definito al comma 1 che precede, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

#### Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive, impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può, concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

#### Art. 16 - Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli Organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.
3. Il componente decaduto dovrà essere sostituito immediatamente dal Consiglio Comunale competente e in correlazione alla rappresentanza in esso espresso, nel caso in cui trattasi di componente del Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il Sindaco, per cui la decadenza colpisca un componente della Giunta, il predetto organo collegiale sarà integrato dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art. 17 - Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

#### **Art. 18 - Indennità**

1. Per lo svolgimento delle funzioni riconosciute agli organi dell'Unione è esclusa ogni corresponsione di indennità a qualsiasi titolo al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti la Giunta ed ai componenti il Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 19 - Regolamenti**

1. I Regolamenti per le materie relative ai servizi conferiti all'Unione sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta della Giunta, ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che sono approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### **TITOLO III - PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 20 - Criteri generali**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti comunali.
2. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. L'Unione garantisce la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati all'utenza anche attraverso l'adozione della carta dei servizi ed altre forme di tutela.
4. L'attuazione dei principi espressi nei commi precedenti avviene attraverso norme regolamentari approvata dal Consiglio dell'Unione.

#### TITOLO IV - NORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

##### Art. 21 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate.
2. Copia di tali deliberazioni vengono trasmesse ai Comuni partecipanti, anche attraverso strumenti informatici.
3. I Sindaci dei Comuni, specificamente interessati ad argomenti in discussione, ove non intendano inviare relazioni scritte sull'argomento, possono partecipare alla discussione degli stessi durante le sedute del Consiglio dell'Unione, affinché sia evidenziato l'orientamento del Consiglio Comunale da essi rappresentato.
4. Almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, ogniqualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

#### TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

##### Art. 22 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. L'Unione disciplina con appositi Regolamenti l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.
2. L'art. 26 che segue regola la dotazione organica del personale dell'Unione.
3. I criteri ai quali devono ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione

amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini: in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli Uffici e nei servizi

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
6. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alla modifica di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

#### **Art. 23 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La Giunta dell'Unione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare all'unanimità al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti degli enti non siano presenti analoghe professionalità.

#### **Art. 24 - Collaborazioni esterne**

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### **Art. 25 - Uffici di supporto agli Organi**

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge, costituiti da dipendenti dell'Unione, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali.

#### Art. 26 - Personale dell'Unione

1. L'Unione deve avvalersi prioritariamente dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

#### Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.

### TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 28 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

#### Art. 29 - Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e servizi sono costituite da risorse proprie e da risorse derivanti che si configurano nei trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti.
2. Le risorse proprie sono costituite, in primo luogo dalle quote annuali di partecipazione alle spese generali di funzionamento dell'Unione, denominate Fondo di dotazione annuale, che verrà garantito attraverso il conferimento di un contributo in ragione di € 0,50 (cinquantacentesimi) per abitante del singolo Comune costituente l'Unione.
3. L'eventuale adeguamento di tali quote viene deliberato dal Consiglio dell'Unione in relazione al fabbisogno annuale rilevato in fase di predisposizione del bilancio di previsione.
4. Sulla base di riparti approvati dal Consiglio dell'Unione, i comuni partecipanti sono tenuti a trasferire all'Unione la quota di spesa a loro carico relativa all'esercizio delle specifiche funzioni o servizi oggetto della gestione associata.

#### **Art. 30 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione in relazione alle funzioni ed ai servizi unificati si sostituisce in tutti i rapporti finanziari facenti capo ai singoli Comuni.

#### **Art. 31 - Attività finanziaria**

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, fermo restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà ed l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

#### **Art. 32 - Bilancio**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci comunali, sulla scorta della proposta di bilancio formulata dalla Giunta.
2. L'anno finanziario dell'Unione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Bilancio annuale di Previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio e dei documenti di programmazione ad esso allegati, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 33 - Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e del Patrimonio.
2. In base alle disposizioni contenute nell'art.227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sarà allegato al rendiconto, anche il conto economico.

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla Legge per il Rendiconto del Comune, sulla scorta della proposta di rendiconto pervenuta dalla Giunta dell'Unione.
2. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario ed il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### Art. 34 - Controllo interno

1. E' facoltà degli organi dell'Unione richiedere ai Dirigenti o Responsabili degli uffici specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesta il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto come previsto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

#### Art. 35 - Revisione economico-finanziario

1. La revisione è effettuata dall'organo di revisione composto ed eletto come dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e finanziari dell'organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposte e garanzie, con osservanza della legge di principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.
3. I componenti l'organo di revisione devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1 del Codice Civile, dall'art.236 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e, in generale, dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei componenti l'organo di revisione; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e

decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai "sindaci" delle società per azioni.

5. I componenti l'organo di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; Possono essere revocati per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni dell'organo di revisione sono quelle indicate dall'art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; in particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale
7. Nella relazione di cui al precedente comma possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicità della gestione
8. I componenti l'organo di revisione rispondono della veridicità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri della diligenza del mandatario, e qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.
9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività dell'organo di revisione e quella del Consiglio dell'Unione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il collegio di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina del collegio, ne fissa il compenso, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 36 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura dell'Unione, secondo quanto sarà stabilito, a tal proposito dal regolamento di contabilità.

#### Art. 37 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate dei comuni dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

#### Art. 38 - Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 39 – Raccolta integrata rifiuti urbani

1. Per consentire l'immediato espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione concernenti la gestione amministrativa delle attività di raccolta integrata dei rifiuti urbani( ad eccezione delle attività integrative e complementari offerte dagli enti d'ambito per il ciclo integrato dei rifiuti) si ricorre agli incarichi straordinari di Coordinatore Politico nella persona dell'assessore del Comune di Castel San Giorgio Gaetano Longobardi e di Coordinatore Tecnico nella persona del Geom. Vincenzo Leo del comune di Siano .
2. Entro il termine di mesi tre dalla costituzione dell'Unione i Coordinatori definiranno il progetto di gestione unitaria della raccolta integrata dei rifiuti. Tale studio preciserà risorse umane, mezzi tecnici e rete impiantistica ovvero gli elementi base per la successiva elaborazione di :
  - Un piano di raccolta integrato
  - Un piano economico finanziario
  - Un regolamento di igiene urbana .
3. I Coordinatori potranno avvalersi di immobili, impianti attrezzature strumenti e risorse dei singoli enti partecipanti o da essi in qualunque modo acquisiti in comune

ovvero di progetti, metodologie, organizzazione, consulenze ed esperienze lavorative in possesso dei singoli partecipanti o sviluppate in maniera coordinata.

#### **Art. 40 - Personale e servizio di tesoreria**

1. Al fine di definire la dotazione organica indispensabile, riguardante le figure dirigenziali essenziali, allo scopo di garantire immediatamente i necessari contributi di professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle attività dell'Unione dei Comuni l'Unione verrà dotata:
  - a) del Segretario
  - b) del Responsabile Finanziario
  - c) del Responsabile Tecnico.
2. Le predette tre figure professionali saranno conferite a rotazione, dal Comune che esprime il Presidente dell'Unione.
3. Qualora il Comune che esprime il Presidente dell'Unione non potesse assolvere al meglio tale funzione la Giunta dell'Unione interverrà con apposito provvedimento.
4. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria, la Giunta dell'Unione è autorizzata ad affidare a trattativa privata il servizio al tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione o, in subordine, ad uno dei tesorieri degli altri comuni partecipanti.

#### **Art. 41 - Ent: ata in vigore**

1. Il presente statuto è approvato, con la maggioranza prevista per l'approvazione degli Statuti Comunali, dal Consiglio Comunale di ciascun Comune aderente ed è pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio di ciascun Comune aderente. Entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
2. Successivamente viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

LETTO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
P.TO ING. FRANCESCO IEMMA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
P.TO DOTT. ANTONIO MORELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del	Messa, copia della presente deliberazione è stata:
affissa all'Albo Pretorio il _____	Pubblicata all'Albo pretorio il _____
per la prescritta pubblicazione di quindici gg. Consecutivi e vi	Giorno festivo e contro di essa _____
rimarrà fino al _____	mercato _____
Castel S. Giorgio li, _____	sono state presentate opposizioni.
Castel S. Giorgio li, _____	Castel S. Giorgio li, _____
IL SEGRETARIO GENERALE P.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI	IL SEGRETARIO GENERALE P.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI
Il copia conforme all'originale.	
Il, <b>19 AGO. 2003</b>	IL SEGRETARIO GENERALE P.TO DOTT. RAFFAELE MALDINI
ESECUTIVA	
Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva (1): <input type="checkbox"/> ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. 267/2000	
Castel S. Giorgio li, <b>19 AGO 2003</b>	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE P.TO DOTT. ANTONIO MORELLI

